

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI ATTUATIVI DELLE POLITICHE
DELLA PARI OPPORTUNITA'
DELLA PROVINCIA DI ANCONA.**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 176 del 21/11/2008
e modificato con atto di Consiglio Provinciale n. 152 del 13/10/2011

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI ATTUATIVI DELLE POLITICHE DELLA PARI OPPORTUNITA' DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. La Provincia, al fine di dare attuazione al principio contenuto all'art. 2, comma 5, dello Statuto provinciale per rendere concreto l'obiettivo della pari opportunità tra uomini e donne secondo il principio della uguaglianza nella diversità, approva il seguente regolamento.

Art. 2

Finalità

1. Il presente regolamento si ispira:

- a) al principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità, in conformità con quanto stabilito dalla legge regionale 18/04/1986 n. 9;
- b) all'art. 51 della Costituzione;
- c) alla Dichiarazione ed al Programma di Azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995) e al dibattito svoltosi durante la Sessione Speciale dell'Assemblea Generale ONU ("Pechino +5" del giugno 2000);
- d) alla Strategia quadro comunitaria per parità tra donne e uomini (2010-2015) della "Commission for Employment and Social Affairs" (Commissione per l'occupazione e gli affari sociali) della Comunità Europea che definisce le azioni in cinque settori prioritari (Pari indipendenza economica - Pari retribuzione per lo stesso lavoro - Parità nel processo decisionale - Dignità, integrità e fine della violenza nei confronti delle donne), definiti nella Carta delle donne, e un settore (Parità tra uomini e donne nelle azioni esterne) che affronta questioni trasversali.

Art. 3

Pari opportunità nella formazione degli organi collegiali

1. Nella composizione della Giunta, delle Commissioni consiliari, delle Commissioni tecnico-consultive e degli organi collegiali presso enti, aziende ed istituzioni partecipate, controllate o dipendenti dalla Provincia e nella nomina dei rappresentanti a qualsiasi titolo della Provincia stessa, è favorita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 4

Assessorato alle pari opportunità

1. La Provincia persegue le politiche delle pari opportunità tramite l'Assessorato preposto che si avvale per tale scopo oltre che delle risorse strumentali e finanziarie della Provincia anche degli organismi di cui al successivo art. 5.

2. L'Assessore alle pari opportunità e le donne elette costituiscono l'elemento di raccordo tra la "Commissione speciale delle Donne elette nel Consiglio e per le pari opportunità tra uomo e donna", la Giunta ed il Consiglio provinciale. Agli stessi rappresenta e riferisce per le eventuali decisioni le problematiche affrontate dalla Commissione stessa e il programma della attività.

CAPO II

COMMISSIONE SPECIALE DELLE DONNE ELETTE NEL CONSIGLIO E PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 5

Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio e per le pari opportunità tra uomo e donna

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto è istituita presso la Provincia di Ancona la "Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio e per le pari opportunità tra uomo e donna", la quale ha sia compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione, che funzioni connesse alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne nonché alla promozione di azioni positive per le pari opportunità tra i sessi. L'Assessore alla pari opportunità è il referente diretto della commissione di cui fa parte come invitato permanente.

2. La Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione e al superamento delle forme di discriminazioni e sfruttamento, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

3. La Commissione è organismo di partecipazione e consultazione nominato con Decreto del Presidente della Provincia, su proposta della I Commissione Consiliare, ed è volta a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di supporto, confronto, esame, studio, ricerca, progettazione e proposta nei confronti della Giunta provinciale, del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari tramite l'Assessorato alle Pari Opportunità. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali della Provincia e la società civile.

Art. 6

Compiti della Commissione

1. La Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio e per le pari opportunità svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte di iniziative ed azioni per realizzare, nelle istituzioni e nei luoghi della produzione e della riproduzione, le pari opportunità tra uomo e donna;

b) esprime pareri, svolge funzioni referenti, di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta sulle materie di competenza del Consiglio e formula osservazioni e proposte su progetti ed atti amministrativi provinciali che investono la condizione di genere;

c) promuove:

- indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito provinciale anche su formale mandato del Consiglio provinciale;
- iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazione circa le garanzie legislative esistenti;
- azioni per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, adoperandosi per la soluzione, nelle sedi competenti, delle relative controversie, fornendo eventuali pareri, consulenze e dando adeguata informazione delle azioni positive svolte;

d) elabora progetti per favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della Provincia e valorizza il ruolo delle donne ponendo al centro della politica la soggettività femminile ("mainstreaming");

e) vigila perché sia assicurata un'adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza provinciale a norma dell'art. 3 e per salvaguardare la rappresentanza femminile negli organi istituzionali e nelle loro articolazioni, verificando l'applicazione della normativa per le pari opportunità.

2. In relazione alle proprie finalità, la Commissione può:

A) chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di proprie interrogazioni, mozioni e proposte;

B) promuovere iniziative per facilitare l'attività delle donne elette nel Consiglio Provinciale, negli organi della Provincia, negli enti o istituzioni sottoposti a vigilanza o a controllo della Provincia, diffondendo materiali, notizie ed informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative;

C) promuovere l'istituzione dell'albo delle donne elette o nominate negli organi amministrativi:

della Provincia e dei Comuni della Provincia;

degli enti, aziende ed istituzioni sottoposte a vigilanza o a controllo della Provincia;

nelle società partecipate della Provincia;

D) convocare almeno una volta l'anno un "forum" delle donne elette o nominate negli organismi degli enti locali, delle aziende, delle istituzioni e delle società di servizi partecipate dagli enti locali nonché delle donne rappresentate delle organizzazioni, quali movimenti femminili operanti nel territorio provinciale;

E) promuovere l'incontro con le donne dei Consigli e delle Giunte dei Comuni della Provincia;

F) segnalare al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale eventuali azioni di discriminazione dirette ed indirette poste in essere nei confronti delle donne anche elette in organismi amministrativi della Provincia, degli enti, aziende ed istituzioni sottoposte a vigilanza o a controllo della Provincia o delle società partecipate della Provincia, proponendo azioni positive atte ad eliminare tali discriminazioni.

Art. 7

Costituzione e composizione della Commissione

1. La Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio e per le pari opportunità tra uomo e donna è nominata con decreto del Presidente della Provincia, su proposta della I Commissione Consiliare. Ne fanno parte di diritto le consigliere elette nel Consiglio e le componenti femminili della Giunta Provinciale e, ove istituita, la Consigliera di parità; ne fanno parte inoltre quindici donne, di cui due donne straniere residenti nel territorio della Provincia di Ancona, in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere, e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, sanitario, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione secondo le modalità indicate nelle lettere seguenti:

a. La Provincia di Ancona istruisce la procedura per la nomina delle 15 componenti attraverso un bando, da realizzare di norma entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Provinciale, da pubblicizzare nelle forme più ampie sul territorio provinciale.

b. Le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo devono pervenire alla Provincia di Ancona entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

c. Le candidature possono essere proposte da enti locali, dai consiglieri provinciali, da organi di volontariato, onlus, dalle associazioni di categoria e dai movimenti femminili presenti ed operanti nella provincia, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali e cooperative, dall'università, dagli albi professionali e da enti culturali. Sono ammesse anche autocandidature.

d. La I Commissione consiliare, unitamente al Presidente della Provincia e all'Assessore alle Pari Opportunità, avvalendosi della collaborazione degli uffici provinciali, esamina le candidature e sceglie le candidate, sulla base della valutazione della competenza ed esperienza dalle stesse dichiarate, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività territoriale, generazionale, delle peculiarità professionali e della pluralità del pensiero politico, culturale ed economico.

e. La proposta delle 15 candidate è sottoposta alla nomina del Presidente della Provincia.

f. Per eventuali sostituzioni, si provvede, entro il termine di 30 giorni, nell'ambito dell'elenco istruito dall'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri e le modalità previste dal presente articolo.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Commissaria non può, allo scadere del secondo mandato, essere rinominato alla medesima carica.

Art. 8

Presidenza della Commissione

1. La Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio e per le pari opportunità è presieduta da una Presidente.

2. Fino alla nomina della Presidente, la Commissione è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato.

3. Nella prima riunione la Commissione procede alla convalida dei propri componenti. Nella successiva seduta da tenersi entro e non oltre 30 giorni elegge nel proprio ambito a votazione segreta, a maggioranza assoluta delle componenti, una Presidente e una Vice Presidente.

4. A partire dal terzo scrutinio qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta, è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

5. La Presidente e la Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di presidenza che garantisce il coordinamento dei lavori della Commissione.

6. In caso di assenza o impedimento della Presidente o della Vice Presidente le funzioni vicarie vengono provvisoriamente assunte dalla Consigliera eletta più anziana di età, o, in sua assenza, dalla Commissaria più anziana di età.

Art. 9

Convocazione e funzionamento

1. La Presidente convoca e presiede le sedute dopo aver concordato la data e gli argomenti all'ordine del giorno con l'Assessore di competenza, la Commissione viene convocata anche qualora un terzo delle componenti ne ritengano la necessità. La commissione si riunisce comunque per la predisposizione del programma annuale di attività, per la redazione delle relazioni sulla attività svolta annualmente e ogni volta che sia necessario rendere parere obbligatorio sugli atti di propria competenza.

2. Qualora la convocazione sia richiesta da un terzo delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza della Presidente provvede l'Assessore alle pari opportunità.

3. Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta delle componenti; in seconda convocazione, trascorsa almeno mezz'ora dalla prima, è richiesta la presenza di almeno un terzo delle componenti.

4. Qualora sia necessaria una votazione, per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza assoluta delle votanti, con l'esclusione delle astenute e, nelle votazioni segrete, delle schede bianche e nulle. In caso di parità di voti la decisione non è né approvata né respinta; l'esito può essere riportato come tale o la decisione può essere sottoposta a nuova votazione su richiesta di almeno tre componenti.

5. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima. L'assenza deve essere giustificata per iscritto (anche tramite e-mail) e risultare dal verbale.

6. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza della commissaria, disposta dal Presidente della Provincia su segnalazione della Presidente della Commissione. Il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione della commissaria decaduta entro il termine di 30 giorni.

7. La Commissione può articolare la sua attività per gruppi di lavoro, le cui proposte sono sottoposte all'esame definitivo della Commissione.

8. Ai lavori della Commissione e ai gruppi di lavoro di cui al precedente comma possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Provinciale; possono essere altresì invitati dirigenti e funzionari della Provincia ovvero consulenti esterni all'Ente, cittadini e/o cittadine senza oneri per l'Ente.

Art. 10

Risorse umane e strumentali della Commissione

1. La segreteria della Commissione è attribuita a un dipendente della Provincia.
2. Nello svolgimento della propria attività la Commissione si avvale dei locali, dei mezzi e delle strutture organizzative messe a disposizione dalla Provincia.

Art. 11

Sede

1. La Commissione ha sede presso l'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia.

Art.12

Attività

1. La Commissione entro il 30 ottobre di ogni anno elabora il programma annuale di attività, sulla base dei compiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, contenente anche la previsione di spesa, da attuarsi nell'esercizio finanziario successivo.
2. La Commissione, inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno invia alla Giunta e al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata da osservazioni e proposte.
3. La Commissione formula indicazioni per l'adozione di atti in materia di pari opportunità ed esprime parere obbligatorio non vincolante sul Bilancio di Previsione entro 10 giorni dall'invio della proposta di deliberazione. Trascorso detto termine il parere si intende acquisito.

Art. 13

Rapporti esterni

1. La Commissione, d'intesa con l'Assessorato, sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, in particolare:
 - a) con i soggetti e le Associazioni della società civile che operano nell'ambito delle pari opportunità;
 - b) con gli organismi delle pari opportunità dei comuni della provincia;
 - c) con analoghi Comitati e Commissioni istituiti nelle altre Province e presso gli Enti Locali;
 - d) con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
 - e) con la Commissione Nazionale delle Pari Opportunità;
 - f) con le altre Istituzioni di ricerca presenti nel territorio e con le Università anche sulla base di apposite convenzioni;
 - g) con le consigliere di parità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 196/2000.

Art. 14

Rapporti all'interno della Provincia

1. Al fine di attuare gli obiettivi delineati nel capo I del presente regolamento, la Commissione opera all'interno della Provincia in stretta collaborazione con l'Assessorato provinciale per le pari opportunità: collabora, inoltre, con il Comitato provinciale pari opportunità.

2. A tale proposito la Commissione promuove l'incontro con detti organismi con cadenza almeno semestrale.

Art. 15

Gettone di presenza e rimborso spese

1. Alle componenti della Commissione spetta per la partecipazione ad ogni seduta un gettone di presenza e il rimborso spese, come determinato dalla legislazione vigente.

CAPO III

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)

Art. 16

Comitato unico di garanzia

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (in seguito Comitato unico di garanzia – CUG), previsto dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183. E' nominato con decreto del Presidente della Provincia ed è costituito da un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, nonché dai rispettivi supplenti per i casi di assenza dei titolari per garantire la continuità del suo funzionamento. Di esso fa parte di diritto l'Assessore al Personale ed è invitato a partecipare l'Assessore alle Pari Opportunità. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

2. Ferma restando la rappresentanza della Giunta, la composizione del Comitato si adegua automaticamente alle eventuali modifiche derivanti dal CCNL.

3. Il Comitato propone ogni misura idonea a favorire il processo di effettiva parità sul lavoro affinché, in sede di negoziazione decentrata, siano concordate concrete misure a livello normativo.

4. Il Comitato relaziona al Presidente della Provincia, almeno una volta all'anno, sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici, nonché sugli effetti delle iniziative assunte dalla Provincia.

Art. 17
Vigilanza

1. Il Comitato unico di garanzia, all'interno della provincia, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere provinciale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, prevedendo anche:

a) la riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 165/2001;

b) l'adozione di propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) l'adozione di modalità organizzative atte a garantire la pari opportunità per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

2. Il Comitato valuta gli effetti delle iniziative in materia di pari opportunità e benessere organizzativo assunte dall'Ente in sede di negoziazione decentrata. A tale scopo elabora e diffonde, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in categoria ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all'interno della categoria nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.

Art. 18
Funzioni

1. Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute nella Direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.

2. Il Comitato unico di garanzia rimane in carica per l'intero mandato del Presidente della Provincia e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

3. Il Comitato unico di garanzia si riunisce trimestralmente o su richiesta di almeno tre componenti.

Art. 19
Rapporto tra Comitato e contrattazione decentrata sul personale

1. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono formalmente trasmesse ai soggetti della contrattazione.

2. La Provincia e le Organizzazioni sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte e a comunicare le decisioni assunte che, qualora prevedano soluzioni diverse o il non accoglimento delle proposte formulate dalla Commissione, dovranno essere motivate.

Art. 20
Convocazione

1. Il Presidente convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o dall'Assessore suo delegato.

2. Qualora la convocazione sia richiesta da tre componenti, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione del Comitato entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza del Presidente provvede il Presidente della Provincia.

3. Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti di ciascuna delle parti di cui al precedente art.24, comma 1, senza computare tra i presenti l'Assessore al Personale.

4. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.

5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza del componente, disposta dal Presidente della Provincia, previa deliberazione del Comitato, da adottarsi successivamente all'esame delle ragioni giustificative dell'assenza. Il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione del componente decaduto con le stesse modalità previste dal precedente art. 24.

6. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Provinciale; possono essere altresì invitati dirigenti e funzionari della Provincia.

Art. 21
Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un dipendente dell'Ente di categoria non inferiore alla "C" possibilmente scelto tra il personale appartenente al servizio personale. In caso di assenza del segretario le sue funzioni sono svolte da altro dipendente.

2. Il segretario ha il compito di assicurare l'organizzazione gestionale del Comitato, ivi inclusa l'archiviazione dei verbali delle riunioni, della corrispondenza interna ed esterna e di tutta la documentazione del Comitato, avvalendosi dei supporti di segreteria messi a disposizione dall'Ente.

Art. 22
Decadenza e dimissioni

1. In caso di dimissioni o di decadenza dei membri del Comitato si provvede alle sostituzioni nel termine di 30 giorni.

Art. 23
Dotazione di risorse umane e strumentali

1. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato al Personale della Provincia. A tal fine vengono messi a disposizione appositi locali idoneamente attrezzati.

2. La Provincia assicura al Comitato tutte le risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti per il raggiungimento dei propri obiettivi.

3. Gli atti di impegno e liquidazione delle spese relative all'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente del servizio personale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.24 *Tutela della privacy*

1. Gli organismi previsti dal presente Regolamento si attengono, nell'esplicazione delle loro funzioni, al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme delle leggi vigenti in materia e di quelle del Regolamento del Consiglio della Provincia di Ancona per quanto compatibili.

Art. 25 *Rinvio dinamico*

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie.

2. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 26 *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dalla data di entrata in vigore, sono sostituite ed abrogate tutte le disposizioni governative dell'Ente con esso incompatibili.

Art. 27 *Norme transitorie*

1. La Provincia in sede di prima applicazione provvede alla costituzione degli organismi previsti dal presente Regolamento entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.